# DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

**del 5 ottobre 1973**

**che modifica l'articolo 7 della direttiva della Commissione 73/95/CEE, del 26 marzo 1973, relativa all'applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo**

(73/325/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva n. 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (1), in particolare l'articolo 28,

considerando che essa avendo adottato il 26 marzo 1973 la direttiva 73/95/CEE (2) relativa all'applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva del Consiglio precitata, ha previsto all'articolo 7 la sua messa in vigore, al più tardi sei mesi dopo la notificazione ;

considerando che la notificazione ha avuto luogo il 6 aprile 1973 ;

considerando che attualmente è dinanzi al Consiglio una proposta di modifica della direttiva del 4 marzo 1969, che mira ad assicurare una identica situazione doganale da una parte, ai prodotti che sono importati direttamente sotto il beneficio delle franchigie tariffarie basate sulla persona del destinatario o sulla destinazione particolare di questi prodotti, e dall'altra di prodotti ottenuti nella Comunità sotto il regime del perfezionamento attivo che hanno lo stesso destinatario o la stessa destinazione ; che tale proposta riveste particolare interesse per alcuni importanti settori industriali comunitari ;

considerando che la messa in vigore della direttiva d'applicazione precitata alla data prevista al suo articolo 7, comporterebbe l'adozione di una procedura di cooperazione doganale che, in caso di approvazione della proposta di direttiva che modifica l'articolo 13 della direttiva del 4 marzo 1969, risulterebbe essere senza oggetto per quanto riguarda le consegne, da parte del titolare dell'autorizzazione al beneficio del perfezionamento attivo, dei prodotti di questi settori industriali alle condizioni sopra previste ;

considerando che lo stato delle delibere sulla proposta di direttiva che modifica l'articolo 13 non consente di prevedere tale modifica in un prossimo avvenire ;

considerando che inoltre, il testo attuale della direttiva di applicazione del 26 marzo 1973 necessita una revisione per tener conto delle misure comunitarie prese o da prendere nel settore degli scambi tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri tra di loro dall'altra ;

considerando che per queste ragioni s'impone una proroga del termine di messa in vigore delle disposizioni della direttiva di applicazione da parte degli Stati membri ;

considerando che una proroga del termine iniziale di sei mesi risulta appropriata ;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per il perfezionamento attivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 7 della direttiva della Commissione, del 26 marzo 1973, relativa all'applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969, concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, è modificato come segue :

« *Articolo 7*

Gli Stati membri mettono in vigore provvedimenti neccessari per conformarsi alla presente direttiva al più tardi 12 mesi dopo la sua notificazione »

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 120 del 7. 5. 1973, pag. 17.